



Sentenza n. 646/2019 pubbl. il 27/03/2019

RG n. 8928/2014

Repert. n. 1462/2019 del 27/03/2019

N. R.G. 8928/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi Presidente est.
- dr. Chiara Campagner, Giudice
- dr. Lisa Torresan Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8928/2014 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 28/10/2014 e ss.

da

_____ A _____
con l'avv. _____

Attrice

contro

_____ B _____ C _____ D _____ E _____ F. .)
con l'avv. _____ e l'avv. _____

_____ G _____
con l'avv. _____

Convenuti

Udienza di precisazione delle conclusioni: 28/11/2018

Conclusioni per parte attrice:



nel merito:

1. accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 146 legge fallimentare, la responsabilità del Sig. [B] già amministratore unico della [A] con sede in Breda di Piave (TV), via [] per i fatti compendati nelle premesse di quest'atto e per l'effetto, condannarsi lo stesso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla società [A] s.r.l., e conseguentemente dalla massa dei creditori della medesima, nella misura che risulterà nel corso di questa causa anche a seguito dell'istruttoria, ed in misura che, per estremo scrupolo, si indica complessivamente ad Euro 2.296.878,00 – salva diversa quantificazione in corso di giudizio - secondo quanto già indicato in narrativa;
2. dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, di data 04.10.2011, Rep. 154328, a rogito del Notaio, Dott. [] di Treviso, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 20.10.2011 e successivamente trascritto nei registri immobiliari in data 28.10.2011;
3. dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, dell'atto istitutivo di trust di data 18.02.2014 afferente le quote sociali detenute dal Sig. [B] nella [H] s.r.l. con sede attuale in Fossalta di Piave (VE);
4. dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, degli atti di cessione, rispettivamente a favore di [D] ed [C] delle partecipazioni societarie possedute dal Sig. [B] nella società [I] s.r.l. ed intervenuti rispettivamente in data 08.10.2013 – Rep. 9373, racc. 5586, a rogito del Notaio, Dott. [] di Castelfranco Veneto – ed in data 10.03.2014 – Rep. 9769, racc. 5851, a rogito del Notaio, Dott. [] di Castelfranco Veneto.

Con condanna di controparte alla rifusione di spese e compensi di lite, anche a'sensi dell'art. 2476, comma 4°, c.c..

In via istruttoria (omissis, come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta:

nel merito precisa come da comparsa di risposta (*Rigettare tutte le domande, con vittoria di spese*) e in via istruttoria insiste affinché sia chiamato a chiarimenti il CTU sui quesiti del CTP di parte convenuta di cui all'all. A3 alla CTU, come già dedotto all'udienza del 30/5/2018

MOTIVI

Il fallimento [A] s.r.l. - dichiarato il 3/5/2013 dal Tribunale di Treviso, dep. 6/5/2013, iscritto a RRII 7/5/2013 come da visura camerale - agiva per l'accertamento della responsabilità di [B] quale amministratore unico della fallita, e la sua condanna a risarcire, invocando l'art. 2476 c.c.; inoltre agiva in revocatoria ordinaria rispetto ad atti dispositivi posti in essere dal medesimo.

Sinteticamente enunciava i fatti rilevanti come:

- a) mancata adozione di provvedimento imposti dalla legge a fronte della perdita completa del capitale sociale;
- b) conclusione di operazioni dannose per la società in conflitto di interessi,
- c) creazione di passività inesistenti a favore di terzi, al solo fine di compensare detti crediti dei terzi con crediti da prestazioni rese agli stessi dalla fallita;
- d) mancata riscossione di crediti della fallita nei confronti delle medesime società terze;

Esponava essere stata la società costituita nel 1993, prevalentemente per la costruzione di edifici da rivendere, in proprio o per conto di terzi, e sempre amministrata dal [B] quale amministratore unico; e che lo stesso era anche rimasto socio unico a far data dal 30/11/2004 fino alla data del fallimento, dichiarato il....

Esponava che la società aveva negli ultimi anni svolto la propria attività principalmente a favore di [H] s.r.l., anch'essa a socio unico e amministratore unico [B].

Esponava inoltre che:

- 1) Il 10 gennaio 2012, a capitale sociale ormai totalmente eroso, come da bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, l'ultimo approvato, (perdita di esercizio euro 238.894,00 a fronte di un patrimonio netto di euro 92.086,00) la società aveva immotivatamente transatto con [H] il suo credito di euro 1.976.879,00 pattuendo il pagamento da parte di [H], a saldo e stralcio del credito da prestazioni rese in tre cantieri, della sola somma di euro 60.000,00; [H], debitrice di ulteriori euro 28.000,00, era poi posta in liquidazione il 16/7/2014. La transazione era conclusa, per le due parti, dal [B] in conflitto di interessi. Inoltre le prestazioni erano state rese in assenza di formali contratti, e a prezzi inferiori a quelli di mercato, quantomeno per il cantiere "Condominio" come da stima peritale ottenuta dal Fallimento. Con ciò [B] aveva rinunciato ad esigere cospicui crediti verso [H].
- 2) la fallita aveva stipulato un contratto di locazione, avente ad oggetto un immobile in Casale sul Sile, con la [L] s.r.l., una società di mediazione costituita nell'anno 2000 dal [B] con le figlie [M] e [D] e dai tre medesimi amministrata; il canone pattuito era di euro 1.196,19



mensili. Con tre operazioni contabili registrate il 14/12/2012 sul conto "clienti affari casa" di "storno cauzione affitto", "giroconto debitori creditori", "storno credito non esigibile" la fallita in persona dell'amministratore unico aveva immotivatamente negletto il recupero del credito per canoni, ridotto ad euro 16.399,97; inoltre aveva appostato un debito verso [L] ammontante a chiusura dell'esercizio 2012 di euro 32.605,00 per "servizi resi" giustificati solo da fatture di contenuto del tutto generico, in assenza di documentazione.

- 3) a fine 2012 il [B] nonostante le gravi difficoltà della società, anziché metterla in liquidazione, aveva ceduto a sé medesimo ed alla società da lui costituita e amministrata [I] s.r.l. la maggior parte dei cespiti aziendali, per il prezzo di euro 61.121,0, in conflitto di interessi;
- 4) il 4/10/2011 il [B] costituì con la moglie [E] fondo patrimoniale in cui immise tutti i beni immobili di sua proprietà;
- 5) il 8/10/2013 e poi il 10/3/2014 il [B] cedette pro quota la società [I] s.r.l., con il primo atto, in parte, alla figlia [D] (e contestualmente per altra parte a [G]), e con il secondo atto e per il residuo alla figlia [C];
- 6) il 18/2/2014 il [B] conferì le ultime partecipazioni sociali possedute (partecipazione totalitaria in [H]) in un trust, del quale era trustee la società [F] s.r.l.

Il fallimento quantificava il danno risarcibile in relazione ai fatti sub.1) in euro 337.800,00 pari alla differenza fra il prezzo pattuito per l'opera eseguita e quello di mercato + 1.916.879,00 pari al valore dei crediti perduti con la transazione; in relazione ai fatti sub. 2) in euro 16.399,00 pari ai canoni mai esatti e infine falsamente compensati + euro 25.800,00 per importi versati ad [L] per prestazioni inesistenti nel 2012, evocando anche i 32.300 euro pagati per la stessa causale nel 2011; per un importo totale di euro 2.296.878,00. In subordine chiedeva quantificazione equitativa del danno, stante la illegittima prosecuzione dell'attività, dall'epoca di erosione del capitale alla data del fallimento, secondo il criterio c.d. dei netti patrimoniali

Inoltre ex art. 2901 c.c. agiva in revocatoria degli atti sub 4,5,6, sopra evocati. Quanto alla *participatio fraudis* sottolineava la non necessità della prova della stessa per gli atti costitutivi del fondo patrimoniale e del trust, trattandosi di atti a titolo gratuito; per le cessioni onerose di quote, invece, segnalava lo stretto rapporto parentale con i cessionari e il fatto che alla data degli atti la Curatela avesse già palesato l'intento di agire contro l'ex amministratore

La unitaria difesa dei convenuti, ravvisando esercizio delle azioni ex artt. 146 l.fall. 2476, 2392, 2393 e 2394 c.c. rilevava la scarsa documentazione allegata a prova dei fatti; negava la responsabilità del



██████████ B, ██████████, richiamava azioni di accertamento negativo del credito avanzate dal ██████████ B nel 2011 e 2012 contro banche, per essere i rapporti inficiati da anatocismo e usura per elevati importi, cause non riassunte dalla curatela; e richiamava la proposizione da parte di lui di cause in opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti da fornitori, parimenti non riassunte dalla curatela; in ragione delle aspettative nascenti dalle quali andrebbe negato il dissesto e andrebbero respinte le accuse di *mala gestio*. Quanto alla transazione, affermavano che essa aveva permesso alla ██████████ A il recupero di liquidità, nel mentre, ██████████ A evitava l'inizio di una crisi economica, così che l'operazione si era risolta in un beneficio per entrambe, segnalando che la fallita aveva lavorato negli anni precedenti anche per altri soggetti, per elevati ammontari. Negavano infine essi la sussistenza dei presupposti per la revocatoria.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, era istruita per ordine di esibizione e CTU come da verbale, infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche. la difesa di ██████████ A, rinunciante e non sostituita, non ha depositato memorie ex art. 190 c.p.c.

Il CTU – dr. ██████████ – con l'ausilio dell'arch. ██████████, nella relazione dep. 20/12/2016, comprensiva dell'allegato 15 costituito dall'elaborato dell'ausiliario, e nella relazione dell'ausiliario dep. 29/4/2018, hanno risposto al quesito posto dal giudice.

La consulenza inizialmente depositata fu fatta oggetto, da parte dei convenuti, all'udienza immediatamente successiva al suo deposito, di tempestiva eccezione di nullità per violazione del contraddittorio, per uso da parte del CTU di documenti provenienza incerta e nella sola disponibilità di parte attrice, e, quanto alla parte di competenza dell'ausiliario, per avere questi recepito acriticamente elementi tratti dalla perizia ██████████ (doc. 22 attrice). Il giudice istruttore, ritenendo che per la parte di stretta pertinenza del CTU questi avesse dato tutti gli opportuni chiarimenti, disponeva la chiamata a chiarimenti dell'ausiliario; e nel corso di tale incombenza, all'udienza 6/12/2017, avendo l'ausiliario affermato di avere utilizzato allegati forniti in corso di operazioni dal geom. ██████████ la difesa dei convenuti eccepiva nullità anche per questa parte della CTU per utilizzo di documenti estranei al giudizio. Il giudice disponeva rinnovo della perizia nella parte curata dall'ausiliario, afferente le stime immobiliari, prescrivendo venisse eseguita previ sopralluoghi e con utilizzo di documenti reperibili presso pubblici uffici,.

Nella sua comparsa conclusionale la parte convenuta – che per il resto ripete le difese già in precedenza svolte e sopra sintetizzate – richiamava l'eccezione di nullità della CTU.



Tuttavia la nullità della consulenza – che sussiste solo in caso di violazione del contraddittorio, e non già per il solo fatto di essere erronea o addirittura solo non condivisa, è soggetta al regime delle nullità c.d. relative, e quindi sia quanto al termine ultimo per il loro rilievo (Cass. Sez. 3, n. 2251 del 31/01/2013; *La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.*) sia quanto alla ulteriore possibilità di sanatoria per mancato richiamo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. per la nullità della deposizione testimoniale, di regime analogo, Cass. Sez. 2 n. 23286 del 23/11/2016, *“Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopo l'assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo”* Il principio viene da SSUU 21670/2013).

Invero, parte convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha solo insistito per la chiamata del CTU a chiarimenti, e non già ripreso l'eccezione di nullità, onde questa è sanata.

In ogni caso, va osservato che le eccezioni di nullità, per come testualmente riprese nella comparsa conclusionale dei convenuti, per la parte di consulenza direttamente di spettanza del CTU, non attengono chiaramente alla violazione del dovere di rendere conoscibili ai CTP gli elementi utilizzati, o alla utilizzazione di documenti non in atti, al di fuori dei casi previsti dalla legge (194 c.p.c., p. es. informazioni chieste a parti e terzi) ma, in maniera più generica e scarsamente chiara, alla utilizzazione di *“massiva documentazione oggettivamente nella sola disponibilità di parte attrice e per di più estranea alla documentazione obbligatoria prevista per legge”* di *“dati numerici prelevati da fonti imprecisate o comunque nella sola disponibilità di parte attrice (pen drive e server)”* che paiono più che altro riferirsi al mero fatto che la documentazione contabile è, come è naturale, nella disponibilità del fallimento (il quale ha depositato anche numerosi documenti in pen-drive, DOC. 56). Nel merito, riguardo ai documenti utilizzati, il CTU aveva affermato in apertura della sua relazione di avere utilizzato i documenti di causa, elencandoli, e poi, rispondendo alle osservazioni dei CTP aveva anche precisato di avere consultato i documenti contenuti nella pen drive, aprendola per il tramite strumentale del server del Fallimento, alla presenza dei consulenti di parte, il che costituisce idoneo chiarimento del fatto di non avere utilizzato



documenti non depositati; l'eccezione dunque, proposta dopo il deposito della relazione, rimane del tutto generica.

La parte di spettanza dell'ausiliario, come detto, è stata rinnovata su ordine del GI, con conseguente sanatoria, e non è stata poi ulteriormente gravata di tempestiva eccezione di nullità.

Il CTU si occupa in primo luogo, quale dato di maggiore rilevanza, del credito verso [H]. Egli in primo luogo evidenzia che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, di cui non è riportata la data di redazione, verosimilmente tardiva, fu approvato il 28/6/2012, e che ciò è utile a valutare lo stato soggettivo dell'amministratore unico circa la perdita sui crediti, derivante dalla transazione, stipulata il 10/1/2012 da [B] con sé medesimo quale amministratore unico delle due società stipulanti – e quindi in conflitto di interesse - contabilizzata il medesimo 10/1/2012, molto tempo prima della redazione e della approvazione del Bilancio al 31.12.2011.

Tale perdita è quantificata dal CTU in euro 1.287.179,00, e l'importo non è contestato specificamente dalle parti.

A proposito di questa operazione il CTU evidenzia come nella prima parte della Nota Integrativa 2011 l'amministratore unico dichiarò che: *'i ricavi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo'*, e osserva che ciononostante, nel bilancio al 31.12.2011, approvato in data 28.06.2012, la perdita su crediti pari ad euro 1.287.179,00 rilevata nelle scritture contabili con data con data 10 gennaio 2012, non viene considerata perdita di competenza dell'esercizio 2011. Tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate devono essere riprodotte in bilancio, secondo il principio di prudenza che si esprime nell'art. 2423 bis c.c., comma 1 n. 4 *"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso"*. Il principio, richiamato nella Nota Integrativa, è stato invece disatteso.

Inoltre osserva che nessuna operazione di valutazione sulla eventuale non esigibilità dei crediti sia stata effettuata dall'Amministratore in sede di redazione del bilancio al 31.12.2011. Infatti, il fondo svalutazione crediti, già presente alla data del 31.12.2010 per euro 45.883,84 non ha registrato alcun utilizzo e/o accantonamento nell'anno 2011. Rappresenta ancora il CTU che nel corso del 2011 la fallita aveva incassato da [H] ben 744.100,00 euro, ed aveva emesso nuove fatture per euro 836.879,00.

Il CTU osserva come, stante il fatto che il [B] rivestiva la posizione di AU in ambedue le società interessate alla transazione, le motivazioni che spinsero a questa erano a lui ben note anche a fine 2011, poco prima della stipula della transazione, e, risalendo parte del credito al 2010, anche probabilmente a fine 2010 (il bilancio di quell'anno si era chiuso con un modesto utile di meno di euro 8.000).



Dal punto di vista della intervenuta erosione del capitale sociale, osserva il CTU che se il [redacted] avesse doverosamente imputato la perdita del credito al bilancio 2011, tale comportamento contabile e amministrativo avrebbe determinato in capo a GC la rilevazione di una perdita di esercizio di euro 1.526.073,00 a fine 2011, con emersione di una perdita ben più rilevante di quella peraltro già risultante dal bilancio approvato e tale, già da sola, da determinare la perdita totale del patrimonio. Così il CTU conferma che già al 31/12/2011 - e con ancora maggiore rilevanza dal 10/1/2012 - sussisteva una causa di scioglimento e l'amministratore avrebbe dovuto convocare l'assemblea per prendere i provvedimenti necessari (ricapitalizzazione o nomina del liquidatore). Il CTU conferma comunque che già sulla base del bilancio approvato emergeva la perdita del capitale.

Quanto poi agli ipotizzati esiti delle azioni legali intraprese contro le Banche per presunta applicazione di tassi usurari, con domanda di euro 2.263.468,73, il CTU osserva che nessuna norma del codice civile e dei principi contabili consente all'amministratore di anticipare gli sperati effetti economici di azioni legali intraprese e della durata di diversi anni di qualsiasi tipo. Pertanto tali iniziative, e le altre di opposizione a decreti ingiuntivi, non esimevano l'A.U. dal dovere di prendere iniziative in conseguenza della perdita del capitale sociale

Quanto alla correttezza delle singole operazioni gestorie contestate, il CTU ha ritenuto quanto segue.

[redacted] s.r.l.: il CTU ha ricostruito la serie delle fatture emesse dalla fallita per canoni di sublocazione a carico di [redacted] - tale dunque era verosimilmente il rapporto, non documentato ma neppure contestato - a far data dal 4/1/2010 e fino al 1/8/2012; ha ricostruito la serie delle fatture emesse a carico della fallita da [redacted] nel medesimo torno di tempo, per "Consulenze" in assenza di contratto o altra documentazione. Il CTU argomenta che la società fallita era allora dotata di personale impiegatizio e si avvaleva delle prestazioni di un consulente commercialista, Studio [redacted], come mostrano i costi appostati in contabilità; e successivamente si era avvalsa del commercialista dr. [redacted] (la attrice ha documentato la richiesta di insinuazione al passivo fallimentare del dr. [redacted], con allegata accettazione di proposta di consulenza, datata 23/11/2011, che accenna alla identità del precedente consulente, appunto lo Studio [redacted]). Il CTU, su tale base, osserva che non è ipotizzabile di quali altre consulenze potesse abbisognare.

Nella contabilità della fallita risulta che a fine 2012 siano registrate tre operazioni, rispettivamente di

- Storno della cauzione ricevuta per il subaffitto - Storno del saldo a debito con quello a credito;
- Stralcio del residuo importo e perdita di euro 7.735,73 con l'utilizzo del fondo svalutazione crediti.



Il CTU osserva che non sia spiegabile come le consulenze di [L] siano terminate esattamente nel periodo in cui è terminato anche il contratto di sublocazione - e si può anche aggiungere che esse altresì iniziarono contemporaneamente all'inizio di tale rapporto - e che solo a seguito della chiusura del rapporto locatizio (settembre/dicembre 2012) [A] si sia resa conto della non solvibilità di [L] la quale non pagava più il canone fin dal mese di ottobre 2011. Il CTU, ritenute dunque non vere le prestazioni formalmente giustificate da fatture per "consulenza", e ingiustificata la mancata esazione del credito risultante dal residuo canoni impagati, decurtato della cauzione, motivatamente individua in tale atto gestorio la continuazione di un progetto finalizzato a sacrificare [A] con pesantissime perdite e conseguente fallimento, e lasciare "libere" altre società condotte dallo stesso [B] amministrate. Calcola il danno in euro 50.000 per costi inesistenti (fra il 2010 e il 2011; è a queste due annate che deve, invero, ritenersi riferita la domanda della parte attrice, solo erroneamente riferita al 2011 e 2012), 7735,73 per storno ingiustificato del credito, colpevolmente non esatto dall'amministratore.

Quanto alla transazione con [H] il CTU richiama alcuni passaggi delle motivazioni dell'atto:

"- Che la ditta [A] ha eseguito il lavoro che le è stato assegnato secondo i termini e le modalità previste dalle parti [...]:

- La committente [H], in seguito alla crisi generale del mercato immobiliare, si trova in una situazione di mancanza di liquidità finanziaria e con prospettive di vendita particolarmente difficili.

- Che la committente ha intenzione di intraprendere azioni legali per usura e anatocismo contro gli istituti bancari [...]

- Che è intenzioni delle parti addivenire ad un accordo per il pagamento delle prestazioni eseguite' "

e ritiene evidente che la transazione non ha alcuna valida giustificazione in ragione, per esempio, di contestazioni intervenute sul lavoro eseguito, che anzi nell'atto si dà per regolarmente fatto; onde la decisione di transigere traendo alla [A] il solo 4,66% del suo effettivo credito, implicava una chiara e non giustificata scelta a favore della parimenti amministrata [H] che, non ulteriormente gravata da richieste di pagamento, poté essere semplicemente messa in liquidazione volontaria il 16/7/2014. D'altro canto, la stessa giustificazione data dalla difesa dei convenuti all'operazione - che a loro dire sarebbe stata benefica per ambedue le società, una per averne tratto comunque liquidità, l'altra per essersi sgravata di debiti, a franco della comparazione in concreto fra questi "benefici" - lo implica.

Quanto infine alla allegazione attorea, secondo cui il credito della fallita verso [H] non solo fu sostanzialmente rinunciato, ma era in realtà ampiamente falciato dal fatto che la appaltatrice aveva lavorato per [H] praticando prezzi inferiori a quelli i mercato, quantomeno per il cantiere "condominio " , e quindi con una gestione dell'affare condotta al di fuori di qualsiasi logica, il CTU rimanda



per tale parte, ravvisando danno, a quanto stimato dall'ausiliario circa i giusti costi del cantiere, motivatamente calcolati in euro 662.000,00. Tale somma è contestata da parte attrice, che vi vorrebbe aggiungere un 10% per utili, e da parte convenuta, che afferma esservi indebitamente incluso un 15% di utili. Le pretese di decurtazione o di aumento non tengono conto del fatto che l'ausiliario ha specificato nella relazione finale che l'importo da lui calcolato, in modo evidentemente prudentiale, si intende inclusivo dell'utile, non affatto riprendendo, peraltro, la specifica percentuale del 15% di utile come applicata nella prima, e superata, relazione. Le osservazioni delle due parti non sono dunque pertinenti: quelle della parte attrice, per il fatto di non aggredire adeguatamente le motivazioni dell'ausiliario e per essere essa onerata di provare il danno; quelle di parte convenuta, per richiamarsi ad un dato superato (l'ausiliario la ha invero esplicitamente soddisfatta sul punto, che è il punto d) delle osservazioni del CTP).

Per altro profilo – se le opere interne di intonacatura e tinteggiatura, non esplicitamente raffigurate nel corredo fotografico dell'epoca, sottoposto all'ausiliario – fossero state realizzate e siano dunque da conteggiare, contestandosene l'esecuzione, l'ausiliario sul punto ha motivato il suo parere positivo sul punto, osservando che (punto 2) osservazioni CTP convenuti, “ *le pareti interne dei piani fuori terra non erano intonacate*”) sebbene dalla documentazione fotografica del fabbricato reperita in Comune e riferita al 2011 non sia possibile stabilire con chiarezza se internamente ci fossero gli intonaci, tuttavia, mostrando tali foto la tinteggiatura *esterna*, va considerato che solitamente quando il fabbricato è tinteggiato esternamente è scontato che tale finitura interna sia stata eseguita.

Tale motivazione risponde all'esperienza dell' *id quod plerumque accidit* per gli immobili non destinati alla vendita, essendo invece quelli destinati alla vendita spesso lasciati al grezzo all'interno per permettere la realizzazione di finiture a scelta dei committenti; inoltre nelle fotografie disponibili gli immobili appaiono quasi totalmente privi di serramenti, il che scoraggia l'ipotesi che le finiture interne, delicate, fossero già in essere. L'onere di prova dell'ammontare del danno, che è a carico del danneggiato, fa decidere sulla questione.

Pertanto il danno per questo aspetto è di euro 662.000 (importo calcolato) - 58.795,94 (importo delle finiture dubbie, calcolato a parte) - 476.000 (importo effettivamente fatturato) = 127.204,06

Le superiori conclusioni, tenuto conto dell'onere probatorio a carico delle parti – agendo il Fallimento ex art. 2476 comma 3 c.c. e 146 l.fall. la responsabilità di cui si tratta è in primo luogo contrattuale, con onere della parte attrice di allegare l'inadempimento e provare il nesso causale e il danno, e dell'amministratore convenuto di provare l'adempimento - e delle difese del tutto generiche sviluppate



dal convenuto B cumulativamente con gli altri - portano a concludere per il ravvisamento e la quantificazione del danno in euro $1.287.179 + 7753,73 + 50.000 + 127.204,06 = 1.472.118,79$, somma da rifondere, trattandosi di posta risarcitoria, compensando anche il danno derivante dalla indisponibilità nel tempo, e quindi gravando il capitale di interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno dal dovuto al saldo (con pronuncia da rendere anche d'ufficio, cfr. Cass. Sez. 3, n. 13222 del 27/06/2016).

L'ulteriore danno - da calcolare secondo la metodica dei netti patrimoniali o per differenza fra attivo e passivo fallimentare - derivante dalla pura prosecuzione dell'attività sociale avvenuta pur dopo la perdita del capitale, è stato esposto dal CTU in poco più di euro 23.000, ed è stato incluso dalla parte attrice, nelle difese finali, nel calcolo totale del dovuto, come danno aggiuntivo rispetto a quello provocato dalle singole condotte; in realtà in citazione si esponeva tale posta, non inclusa nel totale calcolato ed indicato nelle conclusioni dell'atto, come mera forma di calcolo equitativo del danno sofferto, nell'ipotesi, subordinata, che le specifiche condotte di *mala gestio* esposte non fossero ritenute depauperative o non fosse possibile la quantificazione del danno da esse discendente. Il riconoscimento di tale danno dunque eccede i limiti del richiesto e del dovuto.

Stante l'esistenza di un già prevedibilmente ingente credito risarcitorio, sorto già anteriormente al fallimento e solo in questo giudizio reso liquido ed esigibile, e della cui esistenza e verosimile esazione, una volta che un soggetto terzo e imparziale quale il curatore del fallimento dovesse occuparsi degli affari della società, il B era necessariamente avvertito, soggiacciono a revocatoria gli atti dispositivi indicati dal Fallimento. Le difese dei convenuti su queste domande sono assolutamente generiche ed elusive.

La revocatoria opera innanzitutto per l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'atto di costituzione di *trust*, atti a titolo gratuito per i quali la revocatoria può operare indipendentemente dallo stato soggettivo dei contraenti terzi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015; "*L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori...*" Cass. Sez. 3, Sentenza n.19376 del 03/08/2017, "*L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti*").

Il primo strumento protettivo del patrimonio fu costituito il 4/10/2011 nell'approssimarsi della fine dell'esercizio 2011 e dunque dell'emergere della perdita del capitale sociale, quando il B si



apprestava altresì alla transazione che cancellava il credito sociale (dovendo la preordinazione), e quando già erano state eseguite dalla fallita per [H] opere per valore superiore al fatturato, e inoltre erano state già in buona parte pagate ad [L] consulenze fatturate ma non rese; il secondo fu stipulato il 18/2/2014, ben dopo la dichiarazione di fallimento, quando evidentemente il curatore aveva avuto contatti con l'ex amministratore e doveva essere palese l'intento del Fallimento di agire.

Con il contratto di costituzione del fondo, che includeva tutti i beni immobili del [B] peraltro, i beni erano espressamente conservati nella proprietà dei disponenti coniugi; la prole, che avrebbe dovuto beneficiarne, era ampiamente maggiorenne (le due figlie, [D] e [C] erano intorno ai trenta/quarant'anni); e pertanto l'atto era chiaramente funzionale alla messa in salvo dei beni "al sole" più facilmente aggredibili a tutela dell'ingente credito risarcitorio. Con il contratto di costituzione di *trust* (dove "guardiano del trust" era costituita la coniuge del [B], [E] e beneficiari figlie e altri []) erano messi in sicurezza gli ultimi beni rilevanti, risultanti da registri, e cioè la partecipazione sociale in [H] s.r.l..

In ambo i casi, il disponente o preordinava l'atto alla delusione della soddisfazione del credito (primo atto rispetto alla successiva transazione) o, comunque, sottraeva i beni alla soddisfazione dei crediti già sorti (primo atto in rapporto ai restanti atti dispositivi; secondo atto)

I due atti di cessione di quote sociali a titolo oneroso, con i quali il [B] si privò, in primis (8/10/2013) del 8% delle quote e del 5% delle quote di [I] s.r.l., rispettivamente a favore della figlia [D] e di [A] e poi (10/3/2014) del restante 87% a favore della figlia [C], furono entrambi posti in essere dopo il fallimento e quindi dopo il sorgere del credito e nella previsione della presente azione di responsabilità, e con lo scopo di privarsi di mezzi atti a soddisfare il creditore. La consapevolezza del pregiudizio in capo agli acquirenti è provata in via presuntiva dalla qualità degli acquirenti nei confronti dei quali si chiede la revocatoria operi, le due figlie; dal fatto che le cessioni avvennero a mero valore nominale; dalla circostanza ulteriore, per il primo atto, per la quale del pagamento del prezzo non erano date tracce verificabili (il [B] cedente lo quietanzava dichiarandolo già pagato).

Le domande del Fallimento vanno dunque accolte come in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti – escluso [A] nei confronti del quale non è proposta domanda, ed evidentemente chiamato solo quale altra parte del medesimo atto 8/10/2013.

Non trova applicazione l'invocato art. 2476 comma IV c.c., che riguarda il caso di azione esercitata dai soci.



Si liquida in ragione del risultato effettivo della lite, del valore anche ex art. 6 della tariffa, e tenendo conto della pluralità di convenuti soccombenti, tuttavia unitariamente difesi. La posizione di [redacted] rimane assolutamente marginale e non si ritiene di darle rilievo specifico ai fini delle spese.

Il regime delle trascrizioni sarà quello di legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) condanna il convenuto [redacted] a risarcire al fallimento euro 1.472.118,79, somma da rifondere con interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno dal dovuto al saldo;
- 2) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, di data 04.10.2011, Rep. 154328, a rogito del Notaio, Dott. [redacted], di Treviso, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 20.10.2011 e successivamente trascritto nei registri immobiliari in data 28.10.2011, per la parte afferente beni conferiti da [redacted];
- 3) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, dell'atto istitutivo di trust di data 18.02.2014 a rogito del Notaio [redacted], rep. 9723, racc. 5821;
- 4) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela procedente, degli atti di cessione, rispettivamente a favore di [redacted] (8%) ed [redacted] (87%) [redacted] delle partecipazioni societarie possedute dal Sig. [redacted] nella società [redacted] s.r.l. ed intervenuti rispettivamente in data 08.10.2013 – Rep. 9373, racc. 5586, a rogito del Notaio, Dott. [redacted] di Castelfranco Veneto – ed in data 10.03.2014 – Rep. 9769, racc. 5851, a rogito del Notaio, Dott. [redacted], di Castelfranco Veneto.
- 5) Pone a carico dei convenuti in solido – escluso [redacted] – le spese di CTU e ausiliario;
- 6) Condanna i convenuti in solido, escluso [redacted] a rifondere le spese di lite del Fallimento attore, che liquida in euro 40.000,00 in compensi, 3.860,00 in spese, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 20/3/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

